



SENT. 233/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 61768 del registro di segreteria,
proposto dal Procuratore regionale rappresentante il Pubblico
Ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria
della Corte dei conti

contro

FALBO Battista, nato il 16.09.1980 a Cassano allo Ionio (CS), C.F.
FLBBTS80P16C002Z, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore
Lanciano, PEC salvatorelanciano@avvocatinapoli.legalmail.it

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n.
89/2024, depositata in data 3 giugno 2024 e notificata in data 5 giugno
2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Alfio Vecchio, e l'avvocato Salvatore Lanciano per l'appellato.

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale della Calabria contestava al signor Battista FALBO un pregiudizio erariale complessivo pari a €. 68.396,56, procurato ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) in relazione ai contributi elargiti dall'Agenzia, con riguardo ai quali era emerso, sulla base degli accertamenti compiuti in loco in data 25.01.2017, l'utilizzo dei finanziamenti erogati per finalità diverse rispetto a quelle preventivate, in violazione delle disposizioni normative e convenzionali poste a disciplina della materia.

2. L'azione di responsabilità muoveva da una segnalazione di danno erariale del 30 gennaio 2019, con la quale l'Agenzia aveva rappresentato alla Procura regionale l'indebita percezione di contributi comunitari, a valere sul fondo FEARS, da parte del convenuto, segnalando che, con DDG n. 3952 del 13 aprile 2017, era stata disposta la revoca totale del precedente DDG n. 7901 del 17 maggio 2010 (con il quale era stato concesso al convenuto un contributo a valere sulle misure 112 e 121 PSR 2007/2013 con erogazione degli importi di €. 35.000,00 e di €. 86.105,40), in quanto a seguito dell'attività di controllo, risultante dal verbale del 25 gennaio 2017 e dal report fotografico allo stesso allegato, era emerso che i locali per i quali il contributo era stato

concesso erano stati utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate e finanziate (uso di civile abitazione, in luogo di uso ufficio aziendale), con conseguente responsabilità del beneficiario dei contributi, che aveva presentato le domande di aiuto e ricevuto i finanziamenti pubblici sulla base di un utilizzo dichiarato non corrispondente a quello successivamente riscontrato in sede di verifica e controllo.

3. Venuto in discussione il giudizio, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2023 il Procuratore regionale precisava, con riguardo all'eccezione di prescrizione, che ai sensi dell'art. 66 c.g.c. e in ragione della lettera di ARCEA in data 4 maggio 2017, con la quale veniva intimata al convenuto la restituzione delle somme percepite, il termine quinquennale di prescrizione era da considerarsi interrotto e prorogato per un ulteriore biennio fino al 4 maggio 2024.

4. Con sentenza n. 89/2024 la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria rigettava la domanda della parte attrice per intervenuta prescrizione dell'azione erariale, sul presupposto che, come eccepito dalla parte citata in giudizio, fossero decorsi i termini stabiliti *ex lege* per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo contabile.

Il giudice di prima istanza riteneva che il termine ordinario di prescrizione quinquennale (decorrente dalla data di scoperta dell'evento dannoso, e cioè dal 25 gennaio 2017), che sarebbe scaduto - in assenza dell'atto interruttivo della prescrizione - il 25 gennaio 2022, a seguito della notifica dell'atto interruttivo effettuata il 4 maggio 2017 (atto di intimazione alla restituzione del contributo da parte di ARCEA), fosse maturato il 4 maggio 2022, con conseguente

prescrizione dell'azione erariale, essendo stato l'invito a dedurre notificato al convenuto in data 19 aprile 2023.

La Sezione territoriale affermava, in particolare, che, l'azione doveva ritenersi prescritta anche nel caso in cui si faccia riferimento all'art. 66 c.g.c, invocato dal P.M., in quanto, per effetto del combinato disposto dell'art. 20, secondo comma, lett. d), della legge delega n. 124/2015 e dell'art. 66 del c.g.c., la notifica dell'atto di diffida e messa in mora consente al P.M. non di ottenere lo slittamento automatico del termine prescrizione di un ulteriore biennio (con maturazione della prescrizione il 4 maggio 2024), *"bensì di interrompere una sola volta la prescrizione facendo decorrere un nuovo termine quinquennale, così aggiungendo al tempo mancante per raggiungere il quinquennio dall'esordio della prescrizione (ovvero l'ordinario termine di prescrizione quinquennale) un ulteriore periodo di tempo fino al raggiungimento del quinquennio (dall'atto interruttivo), periodo che tuttavia deve essere al "massimo" di due anni"*. Sosteneva il primo giudice che la scadenza del nuovo termine di prescrizione, che decorre dalla notifica dell'atto interruttivo, non è più in ogni caso quinquennale ma va calcolata caso per caso, in ragione del tempo residuo occorrente per la maturazione dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale, al quale può essere aggiunto un periodo non superiore ai due anni.

5. Con appello ritualmente notificato, la Procura regionale chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, con rimessione del giudizio al primo giudice per la pronuncia sul merito e sulle spese del grado d'appello, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., per *Violazione di legge*,

erronema interpretazione ed applicazione dell'articolo 66 del Codice di giustizia
 contabile (decreto legislativo n. 174/2016) in relazione agli articoli 24 e 97
 della Costituzione. La Procura regionale rappresentava che la
 prospettata interpretazione della norma richiamata non appare
 conforme alla *ratio legis*, né in linea con la logica di sistema sottesa alla
 modifica dell'istituto. Sosteneva, in particolare, che il tenore letterale
 della norma appare aperto a soluzioni interpretative che tengano in
 debita considerazione le prerogative che l'ordinamento affida al P.M. e
 il ruolo che lo stesso è chiamato a esercitare, sottolineando che l'articolo
 66 c.g.c., con un indirizzo giurisprudenziale univoco, è stato
 considerato norma di carattere ricognitivo, in quanto conferma il
 potere del P.M. contabile di assunzione degli atti di costituzione in
 mora, con l'esclusivo limite temporale dei due anni conseguente
 all'interruzione (Corte conti, II Sezione Appello n. 325/2021).
 Sottolineava che l'interpretazione letterale della norma - e,
 segnatamente, dell'espressione verbale impiegata "*si aggiunge*" -
 legittimerebbe un meccanismo di calcolo in forza del quale il P.M., a
 seguito della interruzione della prescrizione, può esercitare l'azione,
 tenuto conto del termine residuo per il raggiungimento del periodo
 quinquennale, con il differimento di tale termine per un periodo
 massimo di due anni, in coerenza con quanto si legge nel corpo della
 norma, secondo cui, in ogni caso, dall'esordio della prescrizione non
 può trascorrere un periodo superiore a sette anni. Affermava che
 sarebbe, pertanto, conforme alla *ratio* e alle finalità del legislatore e
 rispettoso del termine complessivo di sette anni, consentire, ove

	intervenuta una causa di interruzione, che il termine si differisca di due	
	anni, in quanto ove vi sia stato un atto interruttivo, il tetto massimo è	
	sempre di sette anni. Sosteneva che la limitazione prospettata nella	
	sentenza n. 89/2024 viola le prerogative di iniziativa dell'organo	
	requirente, ponendo un termine di esercizio dell'azione non	
	espressamente previsto dal legislatore, con conseguente violazione del	
	principio secondo cui la limitazione e/o compressione di facoltà, diritti	
	e prerogative di soggetti e di organi deve essere sempre espressamente	
	prevista dalla legge, e con detrimento del ruolo dell'organo requirente	
	nell'ambito del processo per l'accertamento della responsabilità	
	amministrativa. Affermava che la diversa interpretazione prospettata	
	nella sentenza appellata finirebbe per individuare, oltre a quelli	
	espressamente previsti dall'articolo 66 c.g.c., ulteriori limiti e vincoli	
	che appaiono inconciliabili con una visione sistematica e coerente,	
	avuto riguardo al ruolo e alle funzioni esercitati dal pubblico ministero	
	contabile.	
	4. Con memoria di costituzione in data 19 settembre 2025 la difesa del	
	signor Falbo chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo che la sentenza	
	impugnata è totalmente immune da qualsiasi vizio, correttamente e	
	adeguatamente motivata. Affermava la coerenza della tesi secondo cui	
	la notifica dell'atto di diffida e messa in mora consente al P.M. non di	
	allungare per un biennio l'ordinario termine di prescrizione, bensì di	
	interrompere una sola volta la prescrizione facendo decorrere un	
	nuovo termine quinquennale, così aggiungendo al tempo mancante per	
	raggiungere il quinquennio dall'esordio della prescrizione (ovvero	
	6	

l'ordinario termine di prescrizione quinquennale) un ulteriore periodo di tempo fino al raggiungimento del quinquennio (dall'atto interruttivo), periodo che, tuttavia, deve essere al "massimo" di due anni. Sosteneva che, nel caso in esame, il termine ordinario di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scoperta dell'evento dannoso, e cioè dal 25 gennaio 2017, che lo stesso sarebbe scaduto, in assenza dell'atto interruttivo della prescrizione, il 25 gennaio 2022 e che, a seguito della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione in data 4 maggio 2017, anche ai sensi dell'art. 66 c.g.c. il termine quinquennale di prescrizione è maturato il 4 maggio 2022. Pertanto, l'azione erariale si è, comunque, prescritta, perché l'invito a dedurre è stato notificato al convenuto il 19 aprile 2023. Affermava che la tesi posta a sostegno del proposto gravame è priva di pregio in quanto, diversamente opinando, si trasformerebbe il termine di prescrizione in 7 anni *sic et simpliciter*, in violazione di legge, richiamando il disposto di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639.

Nel merito del giudizio, la difesa dell'appellato sosteneva l'assenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave, in quanto, mancando nel comportamento del signor Falbo la *"sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa estensiva attraverso un comportamento improntato a massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare non curanza degli interessi pubblici"*, nessun addebito può essere mosso, se non una mera irregolarità sul computo del termine di durata del vincolo dei 5 anni dalla erogazione del finanziamento, che può

	considerarsi influente rispetto alla realizzazione e funzionalità del	
	progetto.	
	6. All'udienza del 9 ottobre 2025 il Pubblico Ministero si riportava	
	all'atto introduttivo, soffermandosi sulla corretta individuazione del	
	termine da cui far decorrere l'eventuale ulteriore periodo di due anni	
	previsto dal comma 2 dell'art. 66 c.g.c., richiamando sul punto la	
	pronuncia della Sezione giurisdizionale Lazio, n. 348/22 e	
	concludendo per l'accoglimento del gravame. L'avvocato Lanciano	
	insisteva per il rigetto dell'appello, ritenendo corretta l'interpretazione	
	dell'art. 66 c.g.c. così come fornita dalla sentenza gravata.	
	DIRITTO	
	1. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n.	
	89/2024, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria	
	ha rigettato la domanda della parte attrice per intervenuta prescrizione	
	dell'azione erariale, sul presupposto che fossero decorsi i termini	
	stabiliti <i>ex lege</i> per l'esercizio dell'azione di responsabilità	
	amministrativo contabile, anche ai sensi dell'art. 66 del c.g.c..	
	Ad avviso della Procura appellante, invece, a seguito dell'avvenuta	
	notifica dell'atto interruttivo, si dovrebbero, ai sensi dell'art. 66 del	
	c.g.c., aggiungere due anni ai cinque anni decorrenti dall'interruzione	
	e non potendo il termine complessivo eccedere i sette anni dall'esordio,	
	nel caso all'esame il termine di prescrizione sarebbe venuto a scadenza	
	in data 25 gennaio 2024, con conseguente tempestività dell'invito a	
	dedurre notificato in data 19 aprile 2023.	
	Il gravame non è meritevole di accoglimento.	
	8	

	2. Ad avviso sia della Sezione territoriale, che della Procura	
	appellante e della difesa dell'appellato, nel caso <i>de quo</i> troverebbe	
	pacificamente applicazione l'art. 66 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 174 del	
	2016 (C.G.C.), ai sensi del quale:	
	<i>1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale</i>	
	<i>atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del Codice civile,</i>	
	<i>il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola</i>	
	<i>volta.</i>	
	<i>2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per</i>	
	<i>raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un</i>	
	<i>periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può</i>	
	<i>comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.</i>	
	3. Preliminarmente, nella fattispecie all'esame appare necessario	
	individuare correttamente il momento in cui si è verificato il fatto	
	dannoso, ricostruendo sul piano cronologico, attraverso un più	
	accurato esame degli atti di causa, le vicende oggetto del presente	
	giudizio.	
	3.1 Con DDG n. 10100 del 24 luglio 2008 veniva approvato il bando per	
	le domande di aiuto per il PSR Calabria 2007/2013. Con DDG n. 7901	
	del 17 maggio 2010 veniva approvata la graduatoria definitiva della	
	misura 112, abbinata alla misura 121, del PSR Calabria 2007/2013, nella	
	quale, in forza della presentazione della domanda di aiuto n.	
	84750106746, l'azienda "FALBO Battista" era collocata in posizione utile	
	al finanziamento, con conseguente concessione al signor Battista	
	FALBO di contributi a valere sulla misura 112 (lettera prot. 26995 del	
	9	

23 giugno 2010 di concessione di un contributo di €. 35.000,00) e sulla misura 121 (lettera prot. 33101 del 6 agosto 2010 di concessione di un contributo di 86.105,40).

3.2 A seguito di formali domande di pagamento da parte del beneficiario, corredate dalle previste autodichiarazioni, l'Amministrazione autorizzava, con successivi provvedimenti, l'erogazione delle somme assegnate, che, dall'esame degli atti di causa, risultano materialmente erogate, rispettivamente, per €. 35.000,00 con valuta in data 21 dicembre 2010, per €. 27.987,34 con valuta in data 2 ottobre 2012 e per €. 56.499,46 con valuta in data 8 maggio 2014.

3.3 Dall'attività di controllo *ex post* - mirante, talaltro, alla verifica del rispetto dell'obbligo di non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili oggetto di finanziamento, rispettivamente per un periodo di 5 e 10 anni dalla liquidazione del saldo - quale risultante dal verbale del 25 gennaio 2017 e dal *report* fotografico allo stesso allegato, emergeva invece che i locali per i quali era stato concesso il contributo erano stati utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate e finanziate (uso quale civile abitazione in luogo di uso come ufficio aziendale), con conseguente necessità per ARCEA di rendere disponibili per la nuova Programmazione le risorse impegnate e non correttamente utilizzate dalla ditta "FALBO Battista", pervenendo, con DDG n. 3952 del 13 aprile 2017, alla revoca del decreto n. 7901 del 2010 e alla comminatoria di decadenza della domanda di aiuto n. 84750106746.

3.4 Dall'esame degli atti di causa emerge, quindi, che senza ombra di dubbio le condotte distrattive che hanno determinato il danno all'erario

in questione si sono verificate nel periodo intercorrente tra il 2010 e il 2014, all'atto degli esborsi da parte dell'Ente erogante, e che l'attività di controllo, i cui esiti sono riportati nel verbale del 25 gennaio 2017, ha consentito la scoperta di un evento dannoso che fino a quella data era stato dolosamente occultato. In altri termini, è con l'emissione dei titoli di pagamento che l'Amministrazione ha subito un'oggettiva "*deminutio patrimonii*" e che si è concretizzato il fatto dannoso, nelle sue componenti della condotta e dell'evento lesivo, in astratto legittimante il P.M. contabile ad esercitare l'azione di responsabilità amministrativa a carico dell'autore del danno, costituendo invece la data del 25 gennaio 2017 solo il momento della scoperta del danno.

3.5 Pertanto, deve affermarsi che, nel caso all'esame, non possono trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 66 del c.g.c., in ragione del fatto che, in forza dell'Allegato 3, art. 2, comma 2, al c.g.c. "*le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice*" (7 ottobre 2016) e che, quindi, detta disposizione non ha efficacia retroattiva per espresso dettato di legge (cfr. Sez. II App., sent. n. 32/2025; id. sent. n. 177/2024).

4. Dall'esame degli atti emerge, inoltre, che, nel caso *de quo*, l'atto interruttivo della prescrizione è costituito da un atto di intimazione alla restituzione del contributo da parte di ARCEA. In merito, deve ribadirsi quanto recentemente precisato da questa Sezione (Sez. II app. sent. n. 195/2025), che ha affermato che "*il limite prescrizione di sette anni è stato previsto dal codice di giustizia contabile per gli atti interruttivi*"

disposti dal Procuratore regionale, mentre non trova applicazione nei casi, come nella specie, in cui l'interruzione della prescrizione è disposta dall'amministrazione." Al riguardo è stato già puntualizzato (Sez. II app. n. 281/2023), infatti, che "il tenore letterale del criterio recato dall'art. 20, lett. d), della legge delega n. 124/2015 ("prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora") conferma che la costituzione in mora da parte del P.M. contabile, nell'ambito e indipendentemente dall'invito a dedurre, ha costituito l'oggetto non già di una nuova attribuzione, bensì di una disciplina limitativa per l'attore pubblico (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 209/2021); fermo restando, beninteso, la facoltà per l'amministrazione danneggiata di adottare atti di costituzione in mora senza le predette limitazioni, in ossequio agli ordinari criteri civilistici (art. 2943 c.c.). Con riferimento alla portata dell'art. 66 c.g.c. è stato, altresì, osservato che "A tale disposizione, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica deve, infatti, attribuirsi una portata limitativa – ricognitiva. Tanto trova conferma nel criterio dettato dalla legge delega di cui all'art. 20, lett. d, legge n. 124/2015 (...) il cui tenore letterale dimostra che la facoltà di costituzione in mora da parte del PM, nell'ambito e indipendentemente dall'invito a dedurre, non costituisce l'oggetto di una nuova attribuzione, ma di una disciplina limitativa." (Sez. II app. n. 209/2021).

5. Dalle considerazioni che precedono non può che conseguire la pacifica applicazione, al caso all'esame, delle regole generali in tema di prescrizione e di interruzione del decorso dei relativi termini.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*.

Nel caso all'esame, quindi, il *dies a quo* della decorrenza del termine ordinario di prescrizione quinquennale, in ragione del doloso occultamento del danno, è stato correttamente individuato dal giudice di primo grado nella data di scoperta dell'evento dannoso (25 gennaio 2017), come, peraltro, concordemente sostenuto da entrambe le parti in causa.

Detto termine sarebbe scaduto - in assenza dell'atto interruttivo della prescrizione - nel termine ordinario quinquennale, ossia in data 25 gennaio 2022.

A seguito della notifica, in data 4 maggio 2017, dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito da un atto di intimazione alla restituzione del contributo da parte di ARCEA, ha cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale che, secondo le regole ordinarie (artt. 2943 e 2945 c.c.), è venuto a scadenza in data 4 maggio 2022, come correttamente evidenziato dalla sentenza gravata (cfr. pag. 12).

6. Occorre considerare, inoltre, che, nel caso *de quo*, l'azione della Procura regionale è da considerarsi tardiva anche volendo valutare, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, il periodo di sospensione della prescrizione dovuto a emergenza covid, esteso alle attività istruttorie che precedono l'avvio del giudizio dall'art. 85, comma 4, del d.l. 18/2020, nel segmento temporale compreso tra l'8

marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (cfr., *ex multis*, Appello II Sez., sent n. 57 del 2024; id., sent. n. 151 del 2025).

7. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, accertata la prescrizione dell'azione erariale, respinge l'appello proposto dalla Procura regionale per la Calabria, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure con parziale modifica della motivazione.

8. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. va disposta la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della trattazione della sola questione preliminare di merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Lucia d'Ambrosio

Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco